



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO GARIBALDI

Via Caduti del Mare 6/A - 44029 PORTO GARIBALDI (FE) – Tel.0533/327141 – Fax.0533/325672

e-mail: cp-portogaribaldi@pec.mit.gov.it – sito web: [Home - Guardia Costiera](#)

ORDINANZA DI SICUREZZA

N° ____/2026

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Garibaldi

Vista l'istanza assunta al prot. n. 8638 il 15/09/2026 del legale rappresentante della Cooperativa "CLAMS", effettuata per conto anche della Cooperativa "PESCATORI LA SACCA" e "NETTUNO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", con la quale è stata richiesta l'emanazione di apposita Ordinanza relativa all'intervento di lavori di escavo e spostamento di sedimenti nelle aree in concessione alle suddette cooperative;

Visti gli esiti della Conferenza dei servizi indetta dal Comune di Goro, approvati con Determinazione nr. 117 del 13/03/2025;

Viste le licenze di concessione demaniale marittime rilasciata dal Responsabile del Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Regione Emilia-Romagna alla cooperativa CLAMS (391/2013) alla COOPERATIVA PESCATORI LA SACCA (14751/2021) e alla NETTUNO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (22904/2021);

Vista l'Autorizzazione demaniale marittima n. 477_2025 del R.R.A.D.M.P.A.;

Vista la valutazione del rinvenimento rischio bellico a firma del coordinatore per la sicurezza;

Ritenuto necessario adottare il presente atto ordinatorio ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nonché permettere il regolare svolgimento delle lavorazioni di cui trattasi;

Vista la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 s.m.i.;

Visti gli artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il Codice della Nautica da Diporto – D. Lgs. n. 171 del 14 Luglio 2005 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 53;

RENDE NOTO

che a partire dall'emissione della presente Ordinanza e fino al termine delle lavorazioni (e comunque non oltre il dodicesimo mese a partire dall'emissione del presente provvedimento, salvo eventuali sospensioni/proroghe), la ditta "IMPRESA PAESANTI SRL" svolgerà lavori di rimozione e deposito di sedimenti nelle aree assentite in concessione meglio indicate e rappresentate in accluso estratto grafico, ad opera del mezzo nautico di seguito individuato::

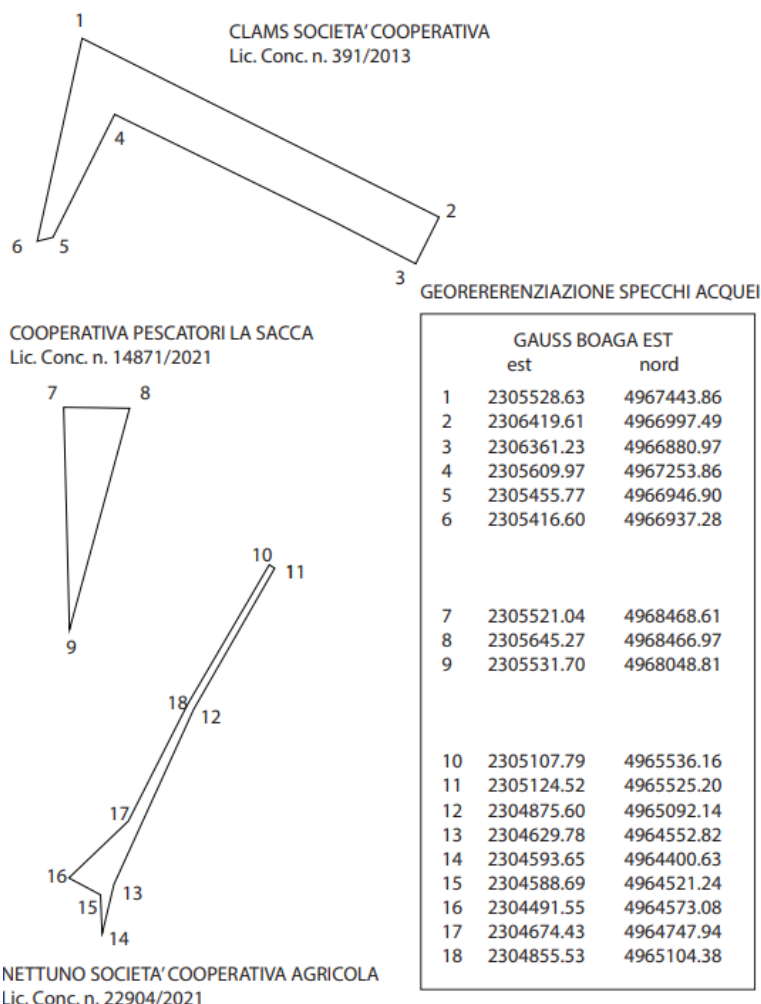
- **Motopontone denominato "SILVIA"** – matr. 1RA1265 dei RR NN MM e GG dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.

Nel periodo di vigenza delle attività balneari, come definito dalla Regione Emilia Romagna con ordinanza balneare nr. 01/2019 e ss.mm.mm (ossia a partire dal 29 maggio 2027 fino al 19 settembre 2027), le lavorazioni in parola, da eseguirsi nei giorni feriali, con esclusione dei festivi e prefestivi, potranno essere svolte esclusivamente al di fuori delle aree destinate alla balneazione, con divieto assoluto di operare nelle zone di mare destinate alla balneazione antistanti a stabilimenti balneari e a spiagge libere con presenza di bagnanti.

ESCAVO – LIVELLAMENTO

I lavori di rimozione e deposito materiali verranno svolti in orario diurno e con condizioni meteo marine favorevoli, a cura della ditta IMPRESA PAESANTI.

L'area interessata dai lavori, meglio evidenziata in **allegato**, è delimitata dai seguenti punti di coordinate note:



ORDINA

Articolo 1 – (Prescrizioni relative alla disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Nel periodo di cui al “*Rende noto*” e nelle immediate vicinanze degli ambiti d'intervento in premessa indicati e meglio descritti nelle accluse planimetrie e in prossimità dei mezzi di lavori impiegati dall'impresa esecutrice dell'intervento, tutte le unità in navigazione/transito, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo;
- tenersi ad una distanza non inferiore ai 50 metri dai mezzi nautici impegnati nei lavori;
- manovrare secondo le vigenti disposizioni del “*Regolamento per prevenire gli abbordi in mare*”, adottando i più idonei accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni pericolose per la sicurezza della navigazione;
- prestare la massima attenzione a tutti i segnali ottici e/o sonori che possano provenire dall'unità impegnata nei lavori;
- laddove opportuno, comunicare via radio con l'unità impegnata nei lavori, al fine di stabilire un reciproco contatto utile ai fini della sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione ogni situazione di pericolo, anche potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione ed all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2 – (Prescrizioni particolari per il mezzo nautico impiegato nei lavori)

I Comandanti dei mezzi impiegati nei lavori marittimi in questione dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- nel periodo di vigenze delle attività balneari, le lavorazioni possono essere effettuate solamente al di fuori delle aree destinate alla balneazione (a nord nell'area oggetto di escavo) con esclusione degli specchi acquei antistanti agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere con presenza di utenza;
- **segnalare prontamente all'Autorità marittima, eventuali problemi/quasti ai macchinari/mezzi operanti;**
- operare esclusivamente presso gli ambiti descritti nella documentazione di progetto approvata dagli enti competenti;
- prima dell'inizio giornaliero delle operazioni, prendere visione e/o conoscenza degli “*Avvisi ai Naviganti*” e dei “*Bollettini Meteo*”;
- eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e buona visibilità;
- assicurarsi che le condizioni di marea e meteo-marine permettano di operare in sicurezza nelle aree di intervento anche in relazione al pescaggio dell'unità;
- ormeggiare in sicurezza, al termine dei lavori o in condizioni meteo marine sfavorevoli, comunicando il tutto all'Autorità marittima;
- assicurare l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF;
- comunicare l'inizio e il termine dei lavori all' Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione;
- comunicare ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o delle

lavorazioni;

- esporre i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in mare di cui alla Convenzione COLREG in premessa richiamata;
- contenere al massimo l'intorbidimento delle acque durante le operazioni di scavo e di refluento, adottando i necessari accorgimenti tecnici per impedire che anche frazioni più fini del sedimento possano disperdersi al di fuori delle aree di intervento;
- adottare tutti gli accorgimenti tecnici al fine di evitare compromissioni della qualità delle acque, nonché tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare prevenire versamenti accidentali (da macchinari, automezzi e gruppi elettrogeni) di sostanze inquinanti;
- smaltire ogni tipo di materiale classificato come rifiuto in base alle norme del D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta), evitandone l'abbandono nell'ambiente;
- verificare costantemente la presenza di eventuali unità in transito che si dovessero pericolosamente avvicinare alle zone di lavoro, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
- durante l'esecuzione dei lavori prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche solo parziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia a questa Autorità Marittima.

Articolo 3 – (Prescrizioni operative per l'esecuzione dei lavori)

L'impresa esecutrice dei lavori (a cui carico incombe l'obbligo di notificare la presente ordinanza al comando di bordo dei mezzi impiegati nelle operazioni, tenendone copia opportunamente firmata per presa visione ed integrale comprensione, da esibire ad eventuale richiesta) ed il Comando di bordo dell'unità impiegata nelle operazioni, ognuno per quanto di rispettiva competenza, dovrà:

- munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta prescritto dalle norme relative all'esercizio dell'attività in argomento;
- porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- provvedere a segnalare opportunamente eventuali ostacoli per la navigazione che dovessero crearsi in relazione ai lavori eseguiti, dandone immediata informazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- comunicare l'inizio e la durata delle operazioni, oltre alla Capitaneria di Porto, anche alle imprese ittiche che esercitano la propria attività nelle zone limitrofe e/o interessate dai lavori, al fine di informare i pescatori e gli acquacoltori e ridurre al minimo le interferenze,
- garantire a bordo, durante l'effettuazione dei lavori, un servizio di vedetta che controlli la presenza di unità in transito nello specchio acqueo che possano avvicinarsi pericolosamente all'unità intenta a eseguire operazioni di dragaggio;
- impiegare mezzi nautici muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi ed utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;

- impiegare personale marittimo e tecnico qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai fini antinfortunistici;
- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
- sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.

Articolo 4 – (Disposizioni transitorie e finali)

La presente Ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini di sicurezza della navigazione e non sostituisce pronunce di alte Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di autorizzazioni, permessi e/o nulla osta in materie concorrenti.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza di leggi e/o regolamenti o prescrizioni ovvero in dipendenza dello stato dei luoghi. I contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato o integri una diversa fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1164 e 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

Porto Garibaldi, data del protocollo informatico

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Damiano ANDRETTA

ESTRATTO DI CARTA NAUTICA scala 1:100.000